



DOCUMENTO DI PROPOSTE
CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

Roma, 13 novembre 2019

Le professioni hanno un ruolo fondamentale in termini di sviluppo, benessere ed occupazione e con riferimento ad un modello di competitività che è basato sulla valorizzazione del capitale umano qualificato.

Negli ultimi tempi abbiamo apprezzato alcuni interventi legislativi a favore di un maggior sostegno del lavoro autonomo professionale, in particolare con l'emanazione del Jobs Act degli autonomi e con le misure contenute nelle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 e, da ultimo, con il cd. DI crescita.

A tal proposito, abbiamo giudicato positivamente la reintroduzione del super ammortamento per gli acquisti di nuovi beni strumentali (sebbene tra questi purtroppo non sia stato inserito l'acquisto degli autoveicoli), la maggiorazione graduale fino alla deducibilità al 100% dell'IMU sugli immobili strumentali anche per i professionisti e il cd. pacchetto "semplificazioni fiscali".

Abbiamo guardato con favore anche all'intervento del Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti presso il MISE, con l'allargamento delle fattispecie di reato previste anche ai professionisti e un iter più veloce e semplice per ottenere il finanziamento.

Valutiamo positivamente gran parte delle iniziative individuate dalle mozioni a sostegno delle libere professioni recentemente approvate alla Camera dei Deputati.

Ricordiamo sempre l'importanza della Legge 4/2013 come primo punto di riferimento per le professioni non ordinistiche.

Rimane, tuttavia, ancora molto da fare, a partire da una vera e propria riforma fiscale. In particolare, resta ancora aperta e senza soluzione l'annosa questione della definizione dell'autonoma organizzazione ai fini Irap che oggi impone a molti professionisti di versare un'imposta non dovuta.

Rimane irrisolta anche la determinazione dei parametri dell'equo compenso per i professionisti non ordinistici e l'attuazione alle deleghe del Jobs Act degli autonomi rimaste incompiute: dal welfare per i professionisti alla convocazione mai pervenuta del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

Devono, in ogni caso, essere comprese le specificità delle professioni per promuovere azioni che abbiano un reale impatto sulle condizioni strutturali per il loro esercizio estendendo ad esse i programmi intesi a favorire sviluppo e competitività delle imprese.

Per il professionista sostenere l'attuale pressione competitiva significa pensare anche a gestire la propria attività da imprenditore come, ad esempio, essere in grado di utilizzare tecnologia e digitale per il potenziamento del proprio business.

E' tempo, quindi, di adottare ulteriori misure che favoriscano la competitività e la crescita di tutte le professioni in cui il capitale umano qualificato è riconoscibile, risponde alle esigenze di consumatori ed imprese e crea valore: a partire da una vera semplificazione fiscale e burocratica e da una corretta dinamica concorrenziale, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ancor più ora che il Jobs Act sul lavoro autonomo ha previsto l'obbligo in capo alla P.A. di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti e ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza, sarebbe opportuno intervenire per indirizzare il *modus operandi* delle centrali di committenza pubbliche.

In particolare, portiamo all'attenzione le seguenti riflessioni.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA L. 81/2017

Per quanto riguarda le misure introdotte dal Jobs Act degli autonomi, Confcommercio Professioni aveva accolto con favore l'istituzione di un **Tavolo tecnico di confronto permanente** presso il Ministero del Lavoro, che avrebbe dovuto essere convocato per coordinare e monitorare gli interventi nelle materie relative al lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, rimasto poi del tutto inattuato. Il tavolo rappresenta un utile strumento per dare risposte non più procrastinabili ad una platea diffusa e ormai rilevante di professionisti che sono esposti ai cambiamenti del mercato del lavoro e allo stesso tempo sono protagonisti dello sviluppo economico del Paese. Pertanto chiediamo che esso venga convocato tempestivamente.

Con riferimento alle novità normative recentemente introdotte e che, in assenza di interpretazioni chiare, rischiano di rimanere inattuato, vi è la previsione di cui all'art. 12, comma 3, lettera a) della l. n. 81/2017 che, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, riconosce anche ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la **possibilità di costituire reti** e consente agli stessi di partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste. Riteniamo che si debba chiarire tramite apposita previsione normativa o circolari ministeriali la disciplina da applicare in caso di reti tra professionisti, come già in parte è avvenuto per le reti miste¹, data l'importanza che la logica di rete riveste nel modello Impresa 4.0. Non tutte le norme sulle "reti di imprese" trovano, infatti, applicazione o possono essere mutate *sic et simpliciter* anche per il caso dei professionisti, dal momento che l'attuale disciplina di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, prevede la possibilità di partecipare alle reti di fatto soltanto per i soggetti che sono imprenditori sotto il profilo formale (in quanto tenuti all'iscrizione al registro delle imprese) e sostanziale. Proprio a questo proposito, non si comprende la ragionevolezza di siffatta limitazione, dal momento che sia la normativa che la giurisprudenza comunitaria considera i lavoratori autonomi alla stregua di imprese. Questa è, peraltro, la concezione pacificamente

¹ Si veda sul punto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3707/C del 20 luglio 2018, secondo cui "In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari – la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali – "professionali"), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste".

sottesa sia all'articolo 12, comma 2, della legge 81/2017, che alle norme che hanno esteso l'accesso ai Fondi europei ai liberi professionisti, ma data la mancanza di pubblicità legale in capo agli stessi al pari delle imprese commerciali, il ricorso a tale istituto risulta di fatto praticabile per il solo caso delle società tra professionisti che sono iscritte in apposita sezione speciale del registro delle imprese. Si tratta quindi di una limitazione che non semplifica l'accesso a questa opportunità introdotta dal legislatore in favore dei professionisti.

Si rileva come, all'opportunità per i professionisti di partecipare alle reti, corrispondano anche **possibili criticità sul versante della responsabilità solidale** in cui questi ultimi possono incorrere nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Conseguentemente, risulta opportuno evitare che il professionista possa essere gravemente penalizzato per il fatto di dover rispondere, in virtù della sua partecipazione alla rete, soprattutto se mista, al pari di imprese che possono avere capacità di assunzioni di rischi notevolmente diverse.

È fondamentale, infine, dare attuazione alla disposizione che prevede la costituzione degli **sportelli sul lavoro autonomo**, definendo le modalità di convenzioni tra associazioni e Centri per l'Impiego in cui si specifichi il ruolo delle associazioni a livello territoriale e con riferimento all'erogazione dei servizi.

EQUO COMPENSO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda **l'applicazione del principio dell'equo compenso che la Pubblica Amministrazione è chiamata già a garantire sulla base dell'art. 19-
quaterdecies, comma 3, del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017**, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività e in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge, **appare necessario che si chiarisca, tramite l'intervento del Legislatore, l'ambito di applicazione** e con particolare riguardo alle professioni non organizzate in ordini e collegi, cui non risultano applicabili i parametri stabiliti per le professioni ordinistiche dai decreti ministeriali a cui fa riferimento la norma di legge.

Risulta, quindi, fondamentale **individuare anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi dei parametri specifici** e idonei a garantire l'equità dei loro corrispettivi.

Anche per la determinazione dell'equo compenso, può essere riconosciuto un **ruolo fondamentale al Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo** di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Con tale soluzione, si può, infatti, valorizzare in maniera opportuna anche la funzione delle associazioni di rappresentanza quali imprescindibili strumenti per i professionisti per dare riconoscibilità nel mercato anche alle prestazioni qualificate che essi rendono. Molte di queste associazioni elaborano, oltretutto, linee guida e tabelle di riferimento per i compensi professionali, aventi valore di prassi meramente orientativa, in conformità alle norme che regolano la libera concorrenza.

Con riferimento alle gare e ai bandi presenti sul **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**, infine, la procedura di abilitazione non risulta agevole e

deve essere predisposta tenendo conto delle caratteristiche dei professionisti che non sono imprese commerciali.

COMPETENZE PER COMPETERE

Una chiave di lettura moderna del mondo autonomo professionale si basa su un superamento dei tanti confini definitivi. Ciò vale non solo con riguardo agli ambiti di applicazione delle varie norme che istituiscono misure di accesso al mercato, ma anche per le regole della rappresentanza. In un mercato la cui competitività risulta esasperata da fenomeni quali l'avvento delle tecnologie e del digitale che infrangono i confini territoriali, nonché dalla possibilità per tutti di offrire i propri servizi professionali, occorre puntare ad un controllo di qualità (da parte delle associazioni e delle istituzioni) di chi vi opera. Pertanto si suggeriscono **modifiche nell'ambito di applicazione della l. n. 4/2013** che determinino il suo ampliamento. Essa non esprime al momento tutte le sue potenzialità, soprattutto in termini di una regolazione moderna, sussidiaria e pluralista delle professioni che riconosca appieno il ruolo imprescindibile dei corpi intermedi e della rappresentanza nella valorizzazione della professionalità e della trasparenza del mercato.

Sarebbe opportuno, inoltre, avviare un dialogo con i professionisti al fine di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo. La legge n. 81/2017 riconosce la possibilità per le associazioni di stipulare **convenzioni con i centri per l'impiego per creare proprio queste opportunità di matching**. Si tratterebbe di uno dei modi per creare un mercato sano e concorrenziale, in conformità con quanto voluto dalla l. n. 4/2013. In particolare, ciò avverrebbe se il dialogo fosse diretto a trasmettere il messaggio per cui, rivolgendosi alle associazioni di rappresentanza che svolgono questo servizio di *matching*, data la selezione *a priori* operata nei confronti dei professionisti associati e delle imprese richiedenti, si garantisce la qualità della prestazione realizzata dal professionista a fronte di una garanzia in termini di corrispettivo e rispetto delle prerogative contrattuali da parte dell'impresa.

Abbiamo visto come per il Professionista 4.0 siano centrali le competenze e la loro attestazione. A questo scopo, evidenziamo il **ruolo svolto dalle associazioni di professionisti**, cui sono demandati importanti compiti dalla l. n. 4/2013 (presidio delle norme tecniche UNI che fungeranno da standard di certificazione e eventuale costituzione di organismi di certificazione), anche al fine di evitare una eccessiva frammentazione che potrebbe comportare rischi sul fronte della qualità complessiva del sistema. In particolare, le associazioni avranno un ruolo importante **nel controllare che gli standard di certificazione contenuti nelle norme tecniche** che saranno approvate siano correlabili con quelli già codificati nel sistema pubblico e non si sovrappongano ad altri standard già esistenti, e di verificare che rispecchino adeguatamente le esigenze e le caratteristiche dei professionisti rappresentati.

È necessario, infine, realizzare un **coordinamento tra sistema della normazione tecnica e Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali** istituito dal d.lgs. n. 13/2013, con gli strumenti europei per la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche (es. ESCO), oltre che con gli *standard* tecnici internazionali. Il Legislatore ha, infatti, configurato due diversi sistemi

per la certificazione delle competenze, senza però preoccuparsi di **mettere in relazione le due normative** (l. n.4/2013, che si occupa, appunto, della certificazione delle competenze per le professioni non organizzate in ordini e collegi, e d.lgs. n. 13/2013, che definisce gli standard minimi del sistema nazionale e include tra gli ambiti di regolazione le stesse professioni). Tutto ciò richiede, quindi, un intervento legislativo volto innanzitutto a chiarire il coordinamento tra le previsioni dei due testi legislativi, e in secondo luogo a precisare le modalità di raccordo tra certificazioni su base volontaria e certificazione pubblica, oltre che gli standard applicabili ai relativi processi e sistemi.

PREVIDENZA

Sotto il profilo previdenziale, per ovviare alle criticità del quadro legislativo, rileviamo quanto segue:

- la Legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, ha **esteso le tutele in favore dei professionisti e semplificato l'accesso degli stessi alle prestazioni assistenziali**, come fortemente voluto anche da Confcommercio Professioni, rispondendo alla necessità di intervenire sulla frammentarietà delle carriere lavorative con la connessa discontinuità della contribuzione. Seppure con criteri differenti da quelli individuati dalla delega prevista dall'articolo 6 del Jobs Act degli Autonomi è stato infatti ridotto - da tre ad uno - il numero di mensilità richieste ai fini della fruizione del congedo di maternità/paternità, dell'indennità di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera. È stata, inoltre, incrementata del 100% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera e di malattia;
- al fine di garantire ulteriori tutele collegate alla maternità, si propone di valutare la reintroduzione del "**contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting**", non prorogato nell'anno 2019;
- occorre ripensare alle garanzie previste in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa, valutando l'opportunità di predisporre un **sistema integrato di provvidenze economiche a sostegno del reddito e percorsi formativi**, al fine di supportare il professionista nelle transizioni occupazionali;
- è necessario incentivare tra i professionisti l'**adesione alle forme di previdenza complementare**, dal momento che a causa della discontinuità contributiva cui spesso sono soggetti, avranno più di altri necessità di integrare la loro pensione futura;
- parimenti è necessario favorire l'**accesso a forme di assistenza sanitaria integrativa**, equiparando la deducibilità dei contributi versati dai professionisti a quella già prevista per i titolari di lavoro dipendente e fissata ad euro 3.615,20 e modificando l'art. 54 del TUIR, in quanto per la deducibilità si interviene sulla determinazione dei redditi contenuta proprio nel richiamato articolo.
- tenuto conto della sospensione (dovuto a ulteriori valutazioni sui soggetti partecipanti) dell'avviso pubblico "**#Conciliamo**", emanato dal Dipartimento delle politiche della famiglia e mirato al finanziamento di azioni di promozione di welfare aziendale e di **misure per la conciliazione vita-lavoro** nell'ambito di un più ampio intervento, si propone di allargare la platea dei destinatari del

bando con l'**inserimento tra questi anche dei lavoratori autonomi**, ad oggi esclusi.

UNA DEFINIZIONE INCLUSIVA DI "PROFESSIONISTA"

Sulla base dell'attuale quadro normativo, in particolare per l'accesso al fondo centrale di garanzia e alle misure per la competitività e agli incentivi, sembra emergere un problema definitorio con riferimento alla categoria di "professionisti" lavoratori autonomi cui vengono ricondotte esclusivamente due sole categorie: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Ciò è dovuto, probabilmente, al fatto che la definizione di professionista, resta frammentata in molteplici disposizioni normative che riguardano:

- le professioni organizzate in ordini e collegi;
- le professioni regolamentate;
- le professioni non organizzate in ordini e collegi.

Una norma di interpretazione autentica potrebbe, quindi, **chiarire con una definizione ampia la nozione di "professionista"**, ricomprendendo in essa tutte le tipologie di professionisti summenzionate.

INCENTIVI: IMPRESA 4.0, VOUCHER DIGITALIZZAZIONE E SUPER AMMORTAMENTO

Con il Piano Impresa 4.0, il Governo ha voluto concentrare gli sforzi di politica economica sulla innovazione del sistema imprenditoriale italiano. I liberi professionisti, che pur sono ormai equiparati alle imprese con riferimento all'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea e nella partecipazione a bandi di appalto per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni, rimangono tuttavia, ancora fuori dalla platea di beneficiari delle misure agevolative previste dal summenzionato Piano.

Riteniamo, tuttavia, che avere come finalità la più ampia diffusione dell'innovazione e digitalizzazione dei processi produttivi ed escludere i professionisti dalle relative agevolazioni, significhi escludere la parte più importante di tutto il mondo dei Servizi alle imprese e alle persone che oggi sconta negativamente un forte gap innovativo rispetto al sistema dei Servizi dei principali Paesi Europei ed extra UE.

Peraltro, il coinvolgimento dei professionisti al Piano Impresa 4.0 implica l'ampliamento delle spese ammissibili per beni materiali contenute nell'allegato A, in riferimento al quale è concesso il beneficio dell'iper ammortamento, nonché una revisione delle spese immateriali inserite nell'allegato B, per il quale è previsto il super ammortamento.

Purtroppo, le spese agevolabili contenute nei richiamati allegati non includono gran parte delle spese che interessano il mondo dei professionisti e del terziario di mercato, in quanto concepite prevalentemente per il settore manifatturiero. Ciò, a nostro avviso, comporta una limitazione notevole della portata del Piano e della sua "contaminazione innovativa".

A tale proposito, dunque, si rende necessaria, da una parte, **una modifica normativa che includa, sotto il profilo soggettivo, i professionisti tra i beneficiari del Piano**, dall'altra, l'individuazione di strumentazioni tecnologiche di diretto interesse del mondo delle professioni da inserire negli allegati A e B. Ciò consentirebbe la più ampia partecipazione al Piano. In particolare, si ritiene opportuno che l'allegato B venga ampliato con l'individuazione di specifici applicativi funzionali all'automazione dell'attività professionale, come ad esempio reti intranet e sistemi *custom relation management* (Crm) per una gestione pienamente efficiente dei rapporti con il cliente.

Un'ulteriore misura che riteniamo debba contenere l'esplicito coinvolgimento del mondo delle professioni è il **voucher digitalizzazione da 10.000 euro**, uno strumento agevolativo semplice che può facilitare il riposizionamento tecnologico di quei segmenti di professionisti i cui target di spesa non sono compatibili con "Impresa 4.0". Attraverso tale misura verrebbero agevolati investimenti nell'acquisto di computer, *software*, *hardware*, tecnologie per telelavoro e per realizzare siti *e-commerce*.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno il rifinanziamento del voucher digitalizzazione e la sua estensione anche ai professionisti.

In ultimo si sottolinea l'interesse per il **super ammortamento a favore dei professionisti che investono in beni strumentali** (L. 28 dicembre 2015 n. 208, comma 91), per il quale il DDL Atto Senato 1586 (Disegno di legge di bilancio 2020) ha previsto una proroga per l'anno 2020, lasciando tuttavia fuori dal perimetro dell'agevolazione i veicoli ed gli altri mezzi di trasporto, che riteniamo utile, tuttavia, debbano essere ricompresi tra le spese agevolabili.

FISCO

Il Fisco può giocare un ruolo centrale nella ripresa dell'economia. L'Italia ha bisogno di un sistema fiscale semplice e neutrale, capace di assicurare stabilità e certezza; di un mercato non distorto dall'evasione fiscale. Affinché il nostro Paese possa, quindi, dotarsi di un sistema fiscale più equo, più semplice e più moderno, è necessario che il Governo abbia come obiettivi primari di politica fiscale, da attuare nel corso della Legislatura, i seguenti punti.

1) Riformare l'IRPEF.

Occorre una riforma della tassazione sui redditi (IRPEF) improntata sia alla riduzione del prelievo sia alla semplificazione del tributo, che preveda poche aliquote e l'introduzione di una "no tax area" ("soglia di esenzione") uguale per tutti, qualunque sia la categoria reddituale.

2) Escludere dal pagamento dell'IRAP i lavoratori autonomi privi dell'“autonoma organizzazione”.

A distanza di diciotto anni dalla sentenza della Corte Costituzionale ancora non trova soluzione la “storia infinita” dell'esclusione dal pagamento dell'IRAP dei lavoratori autonomi “privi di autonoma organizzazione”: non è più procrastinabile un intervento legislativo che definisca i “confini” dell'esclusione dall'imposta per tali soggetti.

3) Prevedere e mantenere efficaci regimi fiscali agevolativi

La riforma dell'impianto generale del regime forfettario, mediante la reintroduzione di condizioni all'accesso - quale il costo del lavoro superiore a 20.000 euro o l'essere titolare di redditi di lavoro dipendente o da pensione superiori a 30.000 euro - riduce, fortemente, la semplificazione del regime agevolato e ne limita l'ambito di applicazione. Inoltre, l'esclusione della tassazione sostitutiva al 20 per cento per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro è una misura che va sempre a discapito delle attività economiche di più ridotte dimensioni.

L'ambito del regime forfettario non doveva essere ristretto, ma al contrario allargato, ad esempio, a favore degli studi associati, così da permettere ai professionisti di consolidare ed allargare le proprie strutture organizzative.

Le previste maggiori entrate derivanti da tali misure - pari secondo la Relazione tecnica ad oltre 3,6 miliardi di euro nel triennio 2020/2022 - in assenza di “interventi compensativi” e in ragione del dirottamento dei fondi già stanziati in direzione di altri interventi, si tramutano in un severo incremento della pressione fiscale su imprese e lavoratori autonomi.

Sempre in tema di regime forfettario, inoltre, dovrebbe essere ipotizzata una riduzione del coefficiente di redditività (ad esempio dal 78% al 70%), in virtù del fatto che i professionisti sopportano costi maggiori, soprattutto con riferimento a quelli di formazione, rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore fiscale nell'ambito del regime forfettario.

4) Rivedere l'impianto delle nuove misure in materia di compensazioni dei crediti fiscali

Le nuove misure in materia di compensazioni dei crediti fiscali - a discapito dei contribuenti corretti - determinano un generalizzato posticipo (almeno semestrale) della effettiva possibilità di utilizzo dei crediti. Non risulterebbe possibile, in specie, utilizzare i crediti relativi ad imposte sui redditi per effettuare il versamento del saldo IVA dovuto in base alla dichiarazione IVA relativa al medesimo anno d'imposta.

5) Rivedere la disciplina del c.d. super ammortamento

Ribadiamo, a tal proposito che se, da una parte, si valuta con estremo favore la proroga, prevista nel disegno di legge di bilancio, del super ammortamento, come dell'iper ammortamento per i beni materiali tecnologici, dall'altra, si esprimono perplessità per la conferma dell'esclusione, da tale previsione, degli investimenti nei veicoli aziendali.

PROFESSIONISTI E SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

La maggiore diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento rappresenta un importante obiettivo per la modernizzazione del Paese e per il contrasto dell'evasione fiscale.

A tale riguardo, il tema su cui focalizzare gli interventi è quello della **tracciabilità dei pagamenti** e non tanto quello di favorire un particolare metodo di pagamento. Le carte di credito e di debito, infatti, non esauriscono il novero di strumenti elettronici che consentono la tracciabilità dei pagamenti e – quindi – un corretto approccio con il fisco. L'evoluzione tecnologica e lo sviluppo competitivo del mercato consentono di disporre anche di strumenti di concezione più moderna, dall'architettura più semplice, con meno livelli di intermediazione e dai costi di utilizzo più contenuti, se non addirittura pari a zero, sia per commercianti e professionisti, che per i consumatori.

Condivisibile, pertanto, l'approccio con misure incentivanti il ricorso alla moneta elettronica, ma calato in un contesto che favorisca la concorrenza anche con gli strumenti più evoluti.

Bene, quindi, ricorrere a singole misure ma, per una maggiore efficacia degli interventi, da inserire in una più ampia strategia di generale e graduale riduzione del contante – senza reprimerne il suo legittimo utilizzo – e di promozione di strumenti di pagamento tracciabili alternativi, non solo attraverso interventi di natura repressiva e sanzionatoria, ma anche di preventivo sostanziale contenimento dei costi a carico di professionisti, commercianti e consumatori. Utile, in tal senso, il principio del ricorso allo strumento del **credito di imposta per la riduzione delle commissioni su carte di credito e di debito** che gravano sui professionisti e sulle imprese che accettano tali mezzi di pagamento, in particolare per i micropagamenti. Tuttavia, su questo aspetto, la dotazione prevista dal DL Fiscale (26,95 milioni di euro per il 2020 e 53,9 milioni a regime) risulta ampiamente insufficiente per una risposta "sistemica", a fronte di un monte commissioni stimabile nell'ordine di circa 2 miliardi annui.